CAMERA DEI DEPUTATI N. 880

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DANTE, CERRETI ALFONSO, BARBERI SALVATORE, BUFFONE

Presentata il 26 febbraio 1959

Modifica all'articolo 10 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 10 del testo unico per la finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175, stabilisce:

« I comuni possono: ... (*Omissis*).

7°) Istituire prestazioni d'opera:

a) per la costruzione e manutenzione delle strade obbligatorie (leggi 30 agosto 1868 e 4 luglio 1895, n. 390);

b) per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti (legge 8 luglio 1903, n. 312);

c) per la lotta contro le cavallette (legge 18 giugno 1931, n. 987) ».

Molti comuni non si sono avvalsi di tali facoltà.

Altri se ne servono compilando i ruoli con una discriminazione che suona offesa verso i lavoratori, quasi sempre adibiti a lavori diversi da quelli per i quali la imposizione del tributo era stata autorizzata.

Con il lodevole intervento dello Stato (e per quanto riguarda la Sicilia, anche dell'Ente Regione) nell'assunzione degli oneri relativi alla costruzione delle strade di allacciamento e di accesso ai principali nodi stradali ed alla rete ferroviaria, l'imposizione della cosidetta *prestazione obbligatoria* non ha più motivo di esistere: tanto più che nessun porto c'è in Italia che non sia collegato non dico coi comuni ma con semplici centri abitati vicini e che nessuno pensa che la lotta contro l'eventuale flagello delle cavallette debba essere fronteggiata con la prestazione obbligatoria dei lavoratori.

La forma di prestazione di lavoro alle dipendenze sovente di una guardia municipale, la quale non di rado sfoga, per conto di una fazione locale, qualche piccola vendetta, che si risolve in inasprimento della prestazione, colorisce il tributo di una nota di inciviltà in contrasto con le conquiste del mondo del lavoro.

Non c'è comune in Italia al quale non siano pervenute reiterate provvidenze di impiego di mano d'opera con cantieri di lavoro più che sufficienti a fronteggiare eventuali necessità di manutenzione di strade e di altre opere.

Va infine rilevato che trattandosi di prestazione diretta alla quale sono obbligati esclusivamente i lavoratori, l'imposizione grava esclusivamente sui lavoratori senza che i più abbienti abbiano, a questo titolo, un equivalente tributo.

Essa, quindi, oltre ad essere antisociale, anacronistica ed inutile, sotto questo ultimo aspetto si presenta, addirittura, iniqua.

Per questi motivi si propone alla vostra approvazione il seguente provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il paragrafo 7°) dell'articolo 10 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.